



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 19 NOVEMBRE 2020

Riunione del giorno 18 novembre 2020

**21.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Gianluca SIGNORELLI

- ASD IDEA VOLLEY in persona del Presidente *pro tempore*

- Giuseppe ZANI nella qualità di Presidente della ASD IDEA VOLLEY

c/o Avv. Cinzia Teresa Econimo - PEC: cinziateresa.econimo@brescia.pecavvocati.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

- ***“Gianluca Signorelli, per essersi allenato nei mesi di settembre ed ottobre 2019 presso la ASD Idea Volley nonostante fosse tesserato con la Atlantide Pallavolo Brescia ssdarl, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;***
- ***ASD Idea Volley, in persona del Presidente pro tempore, per essersi il sig. Gianluca Signorelli allenato nei mesi di settembre ed ottobre 2019 presso la ASD Idea Volley nonostante fosse tesserato con la Atlantide Pallavolo Brescia ssdarl, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2. Codice di Comportamento Sportivo CONI;***
- ***Giuseppe Zani, in qualità di Presidente della ASD Idea Volley, in virtù di quanto previsto dall'art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per essersi il sig. Gianluca Signorelli allenato nei***



mesi di settembre ed ottobre 2019 presso la ASD Idea Volley nonostante fosse tesserato con la Atlantide Pallavolo Brescia ssdarl, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 bis Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 30 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2. Codice di Comportamento Sportivo CONI. ”

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto trasmesso alla Procura Federale in data 20 maggio 2020 dall'Amministratore Unico Roberto Zambonardi della Atlantide Pallavolo Brescia ssdarl, con cui si evidenziava che il sig. Gianluca Signorelli si era allenato nei mesi di settembre ed ottobre 2019 presso la ASD Idea Volley nonostante fosse tesserato con la Atlantide Pallavolo Brescia ssdarl.

Ritenuti sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico del sig. Gianluca Signorelli, della ASD Idea Volley, in persona del Presidente *pro tempore*, e del sig. Giuseppe Zani, in qualità di Presidente della ASD Idea Volley, anche sulla base della documentazione acquisita al fascicolo istruttorio, tra cui la dichiarazione del Sig. Mattia Alessandro Rigamonti, con relativi allegati, la Procura provvedeva a trasmettere rituale comunicazione di conclusione delle indagini.

A seguito della detta comunicazione, gli incolpati chiedevano di essere ascoltati personalmente, e a causa di problemi tecnici in sede di audizione telematica, provvedevano inoltre a trasmettere alla Procura ampia memoria completa di allegati nella quale venivano riportati una serie di elementi che se pure attenuavano la responsabilità dei soggetti incolpati, confermavano dall'altro l'esistenza di circostanze in grado di far ritenere opportuna, a parere della Procura, un'attenuazione delle sanzioni nei confronti degli stessi.

Di conseguenza la Procura Federale formalizzava il deferimento degli incolpati, chiedendo al Tribunale di procedere nei confronti degli stessi per i fatti di cui al capo di incolpazione riportato in epigrafe.



All'uopo il Tribunale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 04.11.2020, rinviata al 18.11.2020 al fine di formalizzare il patteggiamento in virtù dell'istanza della difesa del SIGNORELLI.

All'udienza del 18 novembre 2020 partecipava in videoconferenza per gli incolpati l'Avv. Cinzia Econimo che dichiarava l'avvenuto raggiungimento di un accordo con la Procura per tutti gli incolpati; l'Avv. Rossini in rappresentanza della Procura, confermava l'accordo raggiunto nei termini di seguito riportati:

- sanzione a carico del Sig. Gianluca SIGNORELLI pari a 3 (tre) giornate di squalifica;
- a carico del Presidente Sig. Giuseppe ZANI sospensione da ogni attività federale per 45 (quarantacinque) giorni;
- multa di euro 150,00 (centocinquanta//00) a carico della società.

Il Tribunale Federale, preso atto e verificato che non sussistono ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo dall'esame degli atti e della documentazione acquisita corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, legge il dispositivo fissando il termine di dieci giorni per il deposito della sentenza.

PQM

Il Tribunale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica al tesserato Sig. Gianluca SIGNORELLI la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate, a carico del Presidente Sig. Giuseppe ZANI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 45 (quarantacinque) giorni e la multa a carico della società ASD Idea Volley di euro 150,00 (centocinquanta//00).

Roma, 18 novembre 2020.

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Novembre 2020